



ORIGINALE

CITTÁ DI SORSO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 21/01/2025

**Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL SERVIZIO
DELLE AFFISSIONI PUBBLICHE E DEL CANONE MERCATALE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.**

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di Gennaio, dalle ore 09.30 nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta presieduta dal Dott. DEMELAS FABRIZIO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

	P	A
DEMELAS FABRIZIO	X	
BASCIU FEDERICO	X	
CAMBONI SERENA	X	
MANGATIA ANDREA	X	
SINI SERENA	X	
DELOGU AGOSTINO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa FONNESU DEBORA RITA.

**Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata dalla Dirigente del Settore 1;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce dall'anno 2021 il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative alla occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- l'articolo 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO CHE:

- con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
- la tassa ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone previsto dal Codice della Strada di cui all'art. 27 del D.L. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita *“Il Canone è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446...”*;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi;

DATO, altresì, atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n.44 del 30.05.2022, è stato istituito ed approvato il Regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitari previsto all'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*;

VISTI i commi 826 – 827 – 831 – 841 – 842 - 843 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello

stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

VISTA la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO: Che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente ad oggi è pari a circa n. 14.645 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base, a decorrere dal 1° gennaio 2025, risultano le seguenti:

- ✓ tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro;
- ✓ tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro;

DATO ATTO CHE al fine di consentire un raccordo tra l'attuale assetto impositivo e il nuovo prelievo, si è previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione pubblicitaria secondo 2 categorie di strade;

RITENUTO, quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di quelle mercatali, a decorrere dal 01 gennaio 2025, sulla base di quanto previsto nel Regolamento adottato ed approvato dal Consiglio Comunale recante l'istituzione e la regolamentazione del richiamato canone patrimoniale;

VISTI l'allegato "A" ad oggetto "Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere al mq. o metro lineare e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche dall'anno 2025, suddivise per tipologia di occupazione; l'allegato "B" ad oggetto "

Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere e dei coefficienti moltiplicatori della esposizione pubblicitaria, suddivise per tipologia; l'allegato "C" ad oggetto "Tabella delle Tariffe Standard annuali e giornaliere per la determinazione del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di aree pubbliche ai mercati;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lg.vo. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

CON votazione unanime favorevole dei presenti;

DELIBERA

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **Di confermare** per l'anno 2025 le tariffe in vigore nell'anno 2024, sulla base di quanto previsto nel Regolamento adottato ed approvato dal Consiglio Comunale recante l'istituzione e la regolamentazione del richiamato canone patrimoniale, le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione delle aree pubbliche, delle occupazioni alle aree di mercato, delle pubbliche affissioni, in sostituzione della ICP, del TOSAP/COSAP, del DPPAA e della TARIG, abrogati dall'art. 1, comma 847 della Legge n. 160/2019, come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - ✓ **Allegato "A"** ad oggetto "Tariffe annuali e giornaliere e dei coefficienti moltiplicatori per la esposizione pubblicitaria e per le Affissioni, suddivise per tipologia;
 - ✓ **Allegato "B"** ad oggetto: "Tariffe annuali e giornaliere al mq. o metro lineare e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche dall'anno 2025, suddivise per tipologia di occupazione;
 - ✓ **Allegato "C"** ad oggetto "Tariffe annuali e giornaliere per la determinazione del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di aree pubbliche ai mercati;
- **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

DEMELAS FABRIZIO

(Il Sindaco)

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE.

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data all'Albo Pretorio On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.).

Sorso, li

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal .

Sorso, li

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 21/01/2025 poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Sorso, li

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)
